

RAGGUAGLIO AD ANNO - Art. 110.5

Se il periodo di imposta è superiore o inferiore a dodici mesi devono essere ragguagliati ad anno:

- Art. 90 - Proventi immobiliari determinati secondo disposizioni relative ai redditi fondiari.
- Art. 56 - Imprese di allevamento che superano il limite previsto dall'art. 32.2 lett. b).
- Art. 102 - Ammortamento dei beni materiali.
- Art. 102 - Spese di manutenzione e riparazione non imputate ad incremento del costo dei beni.
- Art. 102 - Ammortamento dei beni concessi in locazione finanziaria.
- Art. 104 - Ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili.
- Art. 106 - Svalutazione crediti ed accantonamento per rischi su crediti e per interessi di mora.
- Art. 107 - Accantonamenti per lavori ciclici di manutenzione.
- Art. 107 - Accantonamenti per spese di ripristino o sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili.
- Art. 108 - Altre spese relative a più esercizi.

Devono essere ragguagliati ad anno anche i "ricavi limite" che si considerano per la determinazione dell'obbligo della tenuta della Contabilità di magazzino (art. 14/600), della nomina del Collegio sindacale (art. 2477) e della stesura del Bilancio abbreviato (art. 2435 bis).

RAPPRESENTANTI ED AGENTI - Artt. 81 / 109 TUIR 1748 / 1751 / 1751-bis C.C.

Definizioni preliminari: l'agente promuove la conclusione di contratti su incarico della ditta mandante mentre il rappresentante può anche concludere i contratti in nome e per conto della ditta mandante. Da tali figure si differenziano, il procacciatore (per il quale basta semplice lettera di incarico) che promuove l'accordo in misura non stabile (non ha diritto a indennità di fine rapporto e non è iscritto a ruoli o a Enasarco; di solito si tratta di un rapporto di lavoro occasionale e temporaneo) ed il mediatore che invece mette d'accordo due parti contrattuali e non agisce per incarico di una di esse.

Art. 1748 - Diritti dell'agente ed obblighi del preponente

- Per tutti gli affari conclusi durante il contratto l'agente ha diritto alla provvigione quando l'operazione è stata conclusa per effetto del suo intervento.
- L'agente ha diritto alla provvigione sugli affari conclusi dopo la data di scioglimento del contratto se la proposta è pervenuta al preponente o all'agente in data antecedente o gli affari sono conclusi entro un termine ragionevole dalla data di scioglimento del contratto e la conclusione è da ricondurre prevalentemente all'attività da lui svolta; in tali casi la provvigione è dovuta solo all'agente precedente, salvo che da specifiche circostanze risulti equo ripartire la provvigione tra gli agenti intervenuti.
- Salvo che sia diversamente pattuito, la provvigione spetta all'agente dal momento e nella misura in cui il preponente ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione in base al contratto concluso con il terzo (*termine iniziale*). La provvigione spetta all'agente, al più tardi, inderogabilmente dal momento e nella misura in cui il terzo ha eseguito o avrebbe dovuto eseguire la prestazione qualora il preponente avesse eseguito la prestazione a suo carico purché ciò risulti dal contratto di agenzia (*termine finale*).
- Se il preponente e il terzo si accordano per non dare, in tutto o in parte, esecuzione al contratto, l'agente ha diritto, per la parte non eseguita, ad una provvigione ridotta nella misura determinata dagli usi o, in mancanza, dal giudice secondo equità.
- L'agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente. E' nullo ogni patto più sfavorevole all'agente.
- L'agente non ha diritto al rimborso delle spese di agenzia. (Gli Accordi economici collettivi consentono invece il rimborso o il concorso nelle spese da parte del preponente: tale importo è soggetto a contribuzione Enasarco).

Ai sensi dell'art. 109.2 lett. b), "i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

L'Agenzia delle Entrate, con la **R.M. 91/2006**, ha precisato il proprio orientamento sull'esercizio di competenza delle provvigioni, sia per gli agenti (attive) che per i preponenti (passive).

Provvigioni attive: risultano imponibili in capo all'agente nel periodo d'imposta in cui il preponente e il terzo concludono il contratto "procurato" dall'agente stesso.

Provvigioni passive. La R.M. 115/E/2005, aveva precisato che l'impresa preponente può procedere alla deduzione del costo nell'esercizio di stipula del contratto promosso dall'agente. Quest'ultima risoluzione tiene invece conto del principio di correlazione tra costi e ricavi. Può accadere che l'accordo tra il preponente e il terzo avvenga per esempio nel 2009 mentre la consegna del bene oggetto del contratto nel 2010. Secondo la nuova risoluzione, il preponente dovrà imputare il costo della provvigione corrisposta all'agente nel bilancio del 2010, in quanto costo correlato ai ricavi di competenza del 2010; per contro, seguendo la risoluzione